



Roma,
31 marzo 2015
Protocollo: 4671/FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°44

Oggetto: Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA – Spesometro 2015

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9-2015 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli



IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 30 marzo 2015

Prot. 23. 281

Preg.mo dr. Marco Brunelli
Direttore Generale
LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin
Direttore Generale
LNP Serie B

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini
Segretario Generale
LND

Preg.mo dr. Renato Cipollini
Direttore Generale
Lega Pro

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 9 – 2015, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA – Spesometro 2015" con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

Michele Uva





UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 9 – 2015

Oggetto: Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA – Spesometro 2015

Si ricorda che **entro il 10 ed il 20 aprile p.v.** devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA per l’anno 2014 (cd. Spesometro 2015).

Mentre per le operazioni effettuate nel 2013 – Spesometro 2014 - la comunicazione all’Agenzia delle entrate era obbligatoria soltanto per le operazioni che superavano l’importo di euro 3.600 (al lordo IVA), per le operazioni effettuate nel 2014 – Spesometro 2015 - il limite minimo è stato abolito. Pertanto, l’obbligo della comunicazione si riferisce a tutte le operazioni effettuate nel 2014, rilevanti ai fini IVA, che implicano l’obbligo di fatturazione indipendentemente dall’importo nonché a tutte le operazioni di importo superiore a 3.600 euro (al lordo IVA) non soggette all’obbligo di emissione della fattura. I soggetti che rilasciano fattura, ancorchè questa non sia non obbligatoria, a seguito di richiesta del cliente, devono comunque comunicare l’operazione a prescindere dall’importo.

Sono obbligati alla comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, con il modello polivalente, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano cessione di beni e acquisti di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti cd. “minimi”.

Tra i soggetti obbligati – tra l’altro, le società di capitali – rientrano anche gli enti non commerciali, quali, ad esempio, le associazioni sportive, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA. Se le fatture passive sono riferibili ad acquisti afferenti sia l’attività commerciale che quella istituzionale, è sufficiente inviare gli importi riguardanti gli acquisti riferibili alla sola attività commerciale. In caso di difficoltà nel distinguere l’inerenza dell’acquisto all’una o all’altra attività, è possibile comunicare l’intero importo della fattura.

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 inviano soltanto i dati relativi alle fatture emesse per prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, devono, però, anche comunicare i dati relativi agli acquisti di beni e servizi riferibili alla sola attività commerciale.



Sono escluse dall'obbligo della comunicazione, tra l'altro, le operazioni intracomunitarie, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici ubicati in Stati cd."black list", le utenze (energia elettrica, telefono, ecc.), i contratti di assicurazione e di locazione, le operazioni di importo superiore a euro 3.600, comprensivi di IVA, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

La comunicazione può essere effettuata con due modalità alternative e cioè, con la modalità analitica, inserendo tutte le operazioni effettuate, o con quella aggregata, comunicando il totale delle operazioni effettuate. Non è consentito utilizzare la modalità aggregata, tra l'altro, per acquisti da operatori economici di San Marino.

La comunicazione va effettuata:

- entro il **10 aprile 2015** per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- entro il **20 aprile 2015** per tutti gli altri soggetti.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

L'omessa trasmissione della comunicazione o l'invio di dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. E' possibile, tuttavia, ricorrere al ravvedimento operoso con riduzione della sanzione ad un terzo (€ 86 minimo).